



COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

Area Affari Generali

Ufficio Segreteria

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

- con la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che, all'art. 11, istituisce un Fondo nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
- il Decreto 7/6/99 del Ministero dei LL.PP. ha definito, ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 citata, i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025 è stata revocata la deliberazione G.R. 402/2020, apportando modifiche ed integrazioni al nuovo allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione G.R. n. 851/2025, che individua i nuovi criteri di accesso al contributo nonché le procedure per la ripartizione, l'erogazione e la rendicontazione delle risorse per il corrente anno 2025 e per gli anni successivi;
- con propria determinazione n. 111 del 07/08/2025 è stato approvato il presente bando e disposta la pubblicazione del medesimo;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

DESTINATARI E REQUISITI

Per l'ammissione al contributo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Arcidosso nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo
 2. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza;
- nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatori potrà presentare autonoma domanda per sé ed il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza;

- nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;

3. regolare pagamento dei canoni di affitto e dell'imposta annuale di registro per l'anno 2025 o opzione della c.d. "Cedolare Secca";

4. non titolarità, per tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Arcidosso. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati forniti dall'ACI (Automobile Club Italia) quando ricorrono le condizioni ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. n. 2/2019;

5. non titolarità di diritti di proprietà, per tutti i componenti il nucleo familiare, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro (punto 3.1 comma c) e d) DGR 402/2020);

Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00 e valore patrimonio complessivo non superiore a €. 40.000,00 così come previsto dall'allegato A) alla DGRT 402/2020;

7. non titolarità, da parte di alcuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi previsti inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti erogati al locatore, per lo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo. Rientra nei suddetti benefici anche la percezione della quota B dell'assegnato di inclusione (ADI). La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando in oggetto;

8. essere in possesso della nuova dichiarazione sostitutiva unica/attestazione ISE/ISEE per l'anno **2025**, sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;

9. qualora, alla data di presentazione della domanda, il richiedente, in possesso, comunque, della dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa. Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui tale documentazione venga prodotta entro i termini assegnati per le opposizioni (gg 15);

10. avere valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del citato D.P.C.M. 159/2013 e s.m. non superiore ad €. **32.456,72** ed un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato ai sensi del citato D.P.C.M. 159/2013 e s.m. **non superiore a €. 16.500,00 (limite accesso ERP)** ed un'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE rientranti nei seguenti parametri:

| | | |
|----------|--|---|
| FASCIA A | ISE fino ad €. 16.033,42 corrispondente a due pensioni minime INPS– Circolare INPS n. 23 del 28/01/2025) | INCIDENZA CANONE SU VALORE ISE non inferiore al 14% |
|----------|--|---|

| | | |
|----------|---|---|
| FASCIA B | ISE da €. 16.033,42 a €. 32.456,72 e valore ISEE non superiore a €. 16.500,00 | INCIDENZA CANONE SU VALORE ISE non inferiore al 24% |
|----------|---|---|

I requisiti di cui al punto 10) risultano dall'attestazione rilasciata dall'INPS.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare di riferimento quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione regolarmente omologato dal Tribunale.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE/ISEE zero" ovvero hanno un ISE/ISEE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

I requisiti di cui sopra devono permanere per tutto il periodo di corresponsione del contributo.

La perdita di anche uno solo dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Comune e comporta l'esclusione del beneficio, a far data dalla perdita del requisito stesso.

Documentazione

I requisiti e le condizioni di partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

La domanda, compilata sull'apposito modulo approvato dall'Amministrazione, dovrà essere corredata, **A PENA DI ESCLUSIONE**, dai documenti di seguito indicati:

1. attestazione ISE/ISEE in corso di validità e relativa DSU;
2. copia del contratto di affitto;
3. documento attestante la registrazione del contratto ed il pagamento della relativa tassa di registro per l'anno in corso;
4. copia dell'eventuale separazione coniugale;
5. copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità e, per i cittadini di uno stato non aderente all'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
6. i soggetti che dichiarano di avere uno sfratto esecutivo (che non sia stato intimato per morosità), devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto;
7. qualora siano presenti nel nucleo familiare soggetti disabili deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL;
8. i soggetti che dichiarano "ISE/ISEE zero" ovvero che hanno un ISE/ISEE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare espressa certificazione, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali, oppure devono allegare autocertificazione (Allegato) circa la fonte accertabile di sostentamento. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate;

9. al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio Segreteria entro il 31 gennaio 2026, le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione o di idonea documentazione equipollente.

Punteggi di selezione delle domande

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nella graduatoria sulla base del risultato derivante dal rapporto tra il canone di locazione, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE del nucleo familiare secondo la seguente formula:

$$\text{canone locazione/ valore ISE} * 100 = \text{Punteggio}$$

Pertanto gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE.

Qualora esistano situazioni di parità di punteggio, farà fede il numero di registrazione al protocollo.

Motivi di esclusione delle domande

Oltre a quanto stabilito nella sezione denominata “documentazione” saranno escluse le domande che risulteranno:

- 1) non correttamente compilate;
- 2) compilate senza l'utilizzo del modello allegato al presente bando;
- 3) non firmate;
- 4) prive della copia fotostatica del documento di identità (Carta di Identità o Passaporto) del richiedente in corso di validità;
- 5) pervenute al protocollo comunale successivamente alla scadenza del bando;
- 6) contenenti dati non corrispondenti relativamente al valore dell'ISEE e/o alla composizione del nucleo familiare, verificati a seguito dei controlli effettuati da parte di questo Comune;
- 7) prive del contratto e della documentazione attestante la registrazione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I moduli di domanda saranno scaricabili dal sito del Comune di Arcidosso www.comune.arcidosso.gr.it o reperibili presso il Palazzo Comunale stesso.

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, sottoscritta e corredata da tutta la documentazione necessaria e in corso di validità, dovrà essere presentata entro la scadenza prevista dal bando con le seguenti modalità:

- **consegnata a mano** all'ufficio Protocollo per la dovuta registrazione, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, escluso il mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30;
- **spedita tramite raccomandata A/R** entro la data di scadenza del bando. In questo caso la sottoscrizione non è soggetta ad autentica purché la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità in corso di validità di colui che richiede il contributo. La raccomandata dovrà essere indirizzata a Comune di Arcidosso – Area Affari Generali - Servizio Sociale P.zza Indipendenza n. 30 – 58031 Arcidosso (GR), con

indicazione sulla busta della dicitura “*Domanda per l’assegnazione del Contributo ad integrazione canoni di locazione anno 2025*”

- se il richiedente è in possesso di un proprio indirizzo di posta certificata, invio all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.arcidosso.gr.it

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.00 del giorno 08/09/2025.

Le domande dovranno pervenire entro il termine di scadenza del Bando. La domanda si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine del 08/09/2025, a tal fine farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante, ma sarà comunque esclusa la domanda che, pur spedita mediante raccomandata A.R. entro il predetto termine, perverrà al protocollo del Comune oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del termine 15/09/2025). Sarà parimenti esclusa la domanda consegnata a mano all’Ufficio Protocollo o spedita a mezzo raccomandata A.R. dopo il termine perentorio di scadenza.

Il Comune non si assume responsabilità alcuna circa eventuali ritardi per disguidi postali o dispersioni di domande imputabili a terzi.

Per dubbi o chiarimenti sulla compilazione della domanda potrà essere contattato il responsabile dell’Area Affari Generali Dott.ssa Maria Cristina Raffi al n. 0564/965072, l’ufficio Protocollo al n. 0564/965077, oppure l’Ufficio Segreteria al n. 0564/965073.

La domanda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dall’interessato e redatta unicamente sul modello appositamente predisposto.

Ai fini dell’ammissibilità, le domande dovranno essere corredate dalla necessaria ed idonea documentazione prevista dal presente bando.

Nel modulo di domanda il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

Formazione, Pubblicazione e validità della graduatoria

Il Comune procederà all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza ai criteri del presente bando e provvederà altresì alla formazione della graduatoria, ordinando le domande ammissibili in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

La graduatoria sarà articolata in due fasce nel modo che segue:

- FASCIA “A”: Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS (pari a €. **16.033,42**)
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
- FASCIA “B”: Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS €.**16.033,42** e l’importo di €.**32.456,72** e valore ISEE non superiore a €.**16.500,00**.
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;

Un valore ISE superiore ad €.32.456,72** ed un valore ISEE superiore al limite vigente per l’accesso agli alloggi ERP (€.**16.500,00**) comporta l’esclusione dalla graduatoria.**

La **Graduatoria provvisoria** degli ammessi e degli esclusi sarà pubblicata per **15 giorni** consecutivi all'Albo Pretorio e potrà essere consultata, anche tramite il sito Internet del Comune **durante il suddetto periodo è possibile presentare ricorso**.

Il ricorso dovrà essere indirizzato al Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune Dott.ssa Maria Cristina Raffi in servizio presso il Comune di Arcidosso p.zza indipendenza 30. Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

Graduatoria definitiva: la Graduatoria definitiva verrà pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Arcidosso. L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L. 241/90, art. 8, comma 3).

Entro il 31 ottobre dell'anno 2025, i Comuni rendicontano alla Regione il fabbisogno dell'anno in corso inserendo tutti i dati dei soggetti richiedenti nella piattaforma web messa a disposizione dalla Regione.

La graduatoria ha validità per il solo anno 2025.

Entità e durata del contributo

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria e con il presente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A.
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della Legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed il valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo è così calcolato:

- a) per i nuclei rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente bando, corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 14% sul valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo arrotondato di €. 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei rientranti nelle condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% sul valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo arrotondato di €. 2.325,00 annui;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Le risorse che per qualsiasi ragione risultassero eccedenti in una fascia, verranno ripartite proporzionalmente fra tutti gli aventi diritto di entrambe le fasce, anche derogando dai limiti sopra riportati.

Qualora le risorse non siano sufficienti ad accogliere tutte le richieste ammesse e quindi a concedere il 100%, il contributo verrà erogato nella identica minore percentuale del fondo ricevuto rispetto al

fabbisogno e sarà destinato prioritariamente per la copertura della fascia A. **L'erogazione del contributo non potrà comunque essere inferiore ad Euro 200,00.**

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana.

Il Comune di Arcidosso non integrerà i fondi regionali con risorse del proprio bilancio.

Modalità di erogazione del Fondo

Il contributo è erogato secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili ed in base alla percentuale di riparto stabilita dall'Ente. L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese.

Gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio comunale, improrogabilmente entro il **31 gennaio 2026**, **le copie delle ricevute dei pagamenti del canone di locazione anno 2025, pena la revoca dei benefici concessi.**

La presentazione di tutte le ricevute mensili è titolo per l'erogazione del contributo in misura totale.

Sono considerate valide:

- le ricevute rilasciate dal proprietario con indicato il nome e cognome del locatore, debitamente sottoscritte dal proprietario per quietanza e l'indirizzo dell'immobile locato, l'importo del canone e le mensilità di riferimento oltre al nome del conduttore che effettua il pagamento;
- ricevute quietanzate rilasciate dagli istituti di credito e/o postali;
- una dichiarazione del proprietario che attesta il pagamento annuale dell'affitto, che deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

La fruizione del contributo in oggetto non influenza la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della disponibilità dell'alloggio.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio ubicato nel territorio comunale, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Ai sensi della DGRT 402/2020, il contributo non potrà essere inferiore ad €. 200,00, rapportato al numero di mensilità per cui lo stesso è corrisposto. In caso di insufficienza dei fondi, si procederà a ricalcolare l'importo del contributo da riconoscere nei limiti anzidetti fino ad esaurimento dei fondi procedendo per ordine in graduatoria.

Morosità del conduttore

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di conduttori morosi, di erogare il contributo relativo ai mesi non versati direttamente ai locatori. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio 2026, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore, i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2025. Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo in contanti tramite la Tesoreria Comunale o con accredito sul c/c a lui intestato.

Controlli e sanzioni

Il Comune di Arcidosso si riserva di espletare controlli preliminari sulla domanda presentata nel rispetto e in applicazione dall'art.11.6 DPCM 159/2013 e dell'art.71 D.Lgs 445/2000. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art.75 D.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del protocollo di intesa tra Regione Toscana ed Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.

Il Comune trasmette agli uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Informativa in materia di protezione dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti è il Comune di Arcidosso. I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e

sicurezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e del Regolamento Comunale di attuazione ed esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione ed alle attività conseguenti, ivi compresi i necessari controlli.

Il concorrente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Affari Generali Dott.ssa Maria Cristina Raffi.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Luca Sileni, Piazzale Cosimini n. 11 – 58100 – Grosseto (GR) – PEC: lucasileni@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alla seguente normativa:

1. Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 41;
2. Legge 431 del 9 dicembre 1998;
3. DPCM n. 159 del 05.12.2013.
4. Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23 Giugno 2025.

Si evidenzia che l'attestazione ISE/ISEE deve essere conforme al DPCM n. 159 del 05.12.2013.

Arcidosso, 08/08/2025

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Maria Cristina Raffi